



COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(Provincia di Modena)

Regolamento de “Il Mercatino delle Antiche Meraviglie”

Mercatino degli hobbisti

Approvato con delibera C.C. n. 31 del 28/04/2014

REGOLAMENTO de "IL MERCATINO DELLE ANTICHE MERAVIGLIE"

Mercatino degli hobbisti

(approvato con Delibera C.C. n. 31 del 28/04/2014)

Art.1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento della manifestazione denominata "Il Mercatino delle Antiche Meraviglie" istituita con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 54 del 30/09/2005, alla luce delle recenti disposizioni normative regionali.
2. La manifestazione è gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale ed ha lo scopo di valorizzare l'esposizione e la vendita di oggetti antichi e usati di ogni genere merceologico, nonché le opere d'arte o dell'ingegno a carattere creativo.
3. Sono tassativamente esclusi tutti gli articoli nuovi anche se riproducenti oggetti antichi e/o usati.

Art. 2 Finalità

1. La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento è emanata ai sensi e nel rispetto della L.R. 12/1999, come modificata dalla L.R. 24 maggio 2013 n 4, della Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 844/2013 contenente le caratteristiche del tesserino identificativo per gli hobbisti, della D.G.R. n. 2065/2013 relativa all'ambito di applicazione della D.G.R. n. 844/2013 e tenuto conto della D.G.R. n. 151/2014 recante la "Definizione del concetto di riuso e conseguente inapplicabilità al medesimo delle norme regionali in materia di commercio".
2. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - **Animazione e valorizzazione del territorio.** I mercatini rappresentano un'occasione di incontro e di aggregazione per le persone, animano e valorizzano i luoghi dove si tengono, concorrono alla frequentazione dei centri storici e dei quartieri e costituiscono un importante strumento di sostegno alle attività commerciali e di servizio insediate stabilmente nelle aree in cui si svolgono.
 - **Economicità.** I mercatini degli hobbisti così come quelli del "riuso", che si caratterizzano per il modico prezzo dei prodotti in vendita, possono rappresentare un'offerta alternativa ed economicamente vantaggiosa, di determinati prodotti.

Art. 3 Istituzione dei mercatini degli hobbisti

1. Oltre a "Il Mercatino delle Antiche Meraviglie", ulteriori mercatini degli hobbisti possono essere istituiti con apposita delibera di Giunta comunale, su iniziativa diretta dell'Amministrazione comunale, o in accoglimento di una proposta avanzata da un altro soggetto.

Art. 4 Giornate e orari di svolgimento

1. "Il Mercatino delle Antiche Meraviglie" ha luogo con cadenza annuale nella prima domenica di ogni mese, tranne che nei mesi estivi, precisati con ordinanza sindacale.
2. Il Sindaco provvede a fissare gli orari di vendita, di allestimento delle attrezzature e di sgombero dell'area, nonché le fasce orarie minime di svolgimento delle attività.
3. E' fatto divieto agli espositori di abbandonare l'area assegnata nel periodo compreso nelle predette fasce orarie, salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori della manifestazione.

Art. 5 Localizzazione, configurazione e articolazione

1. La manifestazione si svolge nel Centro Storico del capoluogo del Comune di San Felice sul Panaro nelle vie e nelle Piazze individuate dal Comune, nel rispetto dell'attrattività commerciale dell'area, della sicurezza e della viabilità, fino a un massimo di n. 150 posteggi.
2. L'area di ogni posteggio corrisponde a max m. 3 x m. 8.
3. Per esigenze tecniche e di servizio l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di cambiare o ridurre l'area concessa, senza che questo ingeneri alcun obbligo risarcitorio in capo alla stessa.
4. Per esigenze di pubblico interesse o per causa di forza maggiore potranno essere introdotte con ordinanza, modifiche temporanee nella durata, localizzazione, numero e dimensioni dei posteggi.
5. In particolari occasioni riferite a consuetudini locali e/o in coincidenza di manifestazioni che comportano un eccezionale afflusso di persone, potrà essere autorizzato lo spostamento temporaneo del mercatino così come l'insediamento temporaneo di operatori aggiuntivi a quelli di cui al precedente comma 1.

Art. 6 Partecipazione e definizione di hobbista

1. Possono partecipare al Mercatino delle Antiche Meraviglie:
 - **gli operatori professionali in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;**
 - **gli hobbisti** così definiti ai sensi dell'art. 7 bis della L. R. 12/1999 e successive modificazioni ovvero coloro che, non essendo in possesso di un'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, vendono, barattano, propongono o espongono in modo saltuario e occasionale merci di modico valore.
2. **Non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli hobbisti e più in generale, delle norme regionali in materia di commercio su aree pubbliche e in sede fissa, e possono partecipare al mercatino:**
 - a) coloro che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte o dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

- b) i minori di anni diciotto, limitatamente alle manifestazioni che ne prevedono la presenza;
 - c) coloro che barattano, propongono o espongono per la vendita articoli filatelici, numismatici o mineralogici purché non sia prevalente la finalità commerciale.
 - d) coloro che vendono, barattano o espongono o propongono per la vendita, oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento in quanto tale attività è soggetta alla disciplina indicata dall'art.7-sexies (Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell'usato) del D.L. 208/2008 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) e dell'art. 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei prodotti) del D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale).
3. Chi intenda ottenere l'assegnazione di uno spazio espositivo, deve far pervenire richiesta scritta al Comune almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione. Il Comune predispone la modulistica da utilizzare ai fini della partecipazione.
 4. Le domande sono esaminate secondo l'ordine di arrivo al protocollo del Comune.
 5. Coloro che hanno già presentato domanda, qualora non si presentino entro gli orari di cui al precedente art.4, saranno considerati rinunciatari. Tale area verrà assegnata ad altro espositore.
 6. E', comunque, facoltà dell'organizzatore procedere ad assegnare edizione per edizione gli spazi espositivi che dovessero risultare non occupati.
 7. L'operatore ammesso a partecipare al mercatino deve essere presente per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito, se non temporaneamente, da altre persone.
 8. Agli espositori è vietato:
 - a. recare molestia richiamando il pubblico con amplificazioni, grida e schiamazzi;
 - b. effettuare la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa;
 - c. vendere oggetti preziosi, armi ed esplosivi.

Art. 7 Concessione delle aree

1. La concessione delle aree assegnate ha validità limitata al giorno o alle giornate di esposizione ed è effettuata dal Responsabile di Servizio. Tale concessione potrà essere rinnovata.
2. La concessione cessa alla sua naturale scadenza indicata nell'atto del suo rilascio ovvero per rinuncia del titolare.
3. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell'area della manifestazione e/o nell'occupazione dello spazio assegnato.

Art. 8 Requisiti e adempimenti per la partecipazione

1. Coloro che partecipano in quanto **commercianti su aree pubbliche** devono essere muniti dell'autorizzazione amministrativa in originale, da esibire in caso di richiesta degli Organi di controllo, oltre alla:
 - dichiarazione d'inizio attività per la vendita di cose antiche o usate ai sensi art. 126 del TULPS;
 - tenuta del registro di carico e scarico previsto dall'art. 128 dello stesso TULPS e dall'art. 247 del relativo regolamento, salvo per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.

2. Coloro che intendono partecipare in qualità di **hobbisti** di cui all'art. 6, comma 1, devono possedere i requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e succ. mod. e devono essere in possesso del tesserino identificativo previsto dalla L.R. 4/2013, da richiedere al Comune di residenza o, per i residenti fuori Regione, al Comune di Bologna.

Possono partecipare al mercatino in qualità di hobbisti anche le ONLUS iscritte all'anagrafe delle ONLUS ai sensi dell'art.11 del D.lgs n. 460/97, le Organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art.6 della Legge n. 266/91 e di Associazioni iscritte all'albo comunale delle libere forme associative. In tal caso il tesserino deve essere intestato al Presidente dell'associazione, il quale può delegare uno o più soci della medesima associazione a partecipare al mercatino degli hobbisti.

3. Ai sensi della L.R. 12/1999 e successive modificazioni, gli hobbisti ammessi a partecipare devono:
 - a) accertarsi della validazione giornaliera del tesserino; nel caso di mercatini della durata di due giorni consecutivi, è necessaria un'unica validazione;
 - b) consegnare all'incaricato del Comune l'elenco completo dei beni che intendono vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco deve contenere:
 - b₁). la descrizione delle tipologie dei beni,
 - b₂). il relativo prezzo al pubblico,
 - b₃). l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti;
 - c) esporre merce per un valore complessivo non superiore a 1.000,00 (mille) euro;
 - d) vendere, barattare, proporre o esporre non più di un oggetto con un prezzo superiore a 100,00 (cento) euro;
 - e) indicare i prezzi delle merci esposte per la vendita mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.
4. Gli operatori di cui all'art. 6 co. 2 ammessi a partecipare al mercatino, devono presentare apposita dichiarazione inerente l'attività svolta.
5. Quando le condizioni atmosferiche comportino l'assenza di più della metà dei partecipanti, la giornata del mercatino viene annullata. Qualora l'annullamento venga deciso dopo la validazione dei tesserini identificativi, la validazione viene ritenuta valida per la successiva giornata di svolgimento del mercatino.

Art. 9 Soggetti di coordinamento e organizzazione

1. Qualora l'Amministrazione comunale non intenda più gestire direttamente il mercatino, può decidere di affidarne la gestione ad un soggetto appositamente individuato (consorzio/comitato di operatori commerciali dell'area in cui si svolge la manifestazione, associazione iscritta all'Elenco delle libere forme associative, ONLUS o *privato*) sulla base di apposita convenzione.
2. Il soggetto organizzatore:
 - a) rappresenta il referente unico dell'Amministrazione comunale per l'organizzazione e lo svolgimento del mercatino ad esso affidato;
 - b) in caso di svolgimento di mercatino con cadenza periodica sottoscrive con il Comune un'apposita convenzione, assumendo la responsabilità del corretto svolgimento dello stesso;
 - c) provvede all'organizzazione dei mercatini e all'assegnazione dei posteggi avendo cura di ammettere soltanto i possessori di tesserino identificativo ad eccezione dei soggetti di cui all'art. 6, comma 2 e degli operatori professionali nei limiti dei posteggi loro riservati;
 - d) informa gli operatori degli obblighi sulla corretta conduzione del posteggio;
 - e) provvede al pagamento all'Amministrazione Comunale di quanto dovuto per Tassa Occupazione Suolo Pubblico ed ogni altro onere, tariffa e rimborso spese connessi alla gestione e al corretto funzionamento del mercatino, fatta salva la concessione di eventuali esenzioni;
 - f) invia al Comune, nei giorni immediatamente successivi allo svolgimento di ogni edizione del mercatino, l'elenco degli hobbisti partecipanti per l'inoltro alla Regione.
3. Le aree pubbliche di svolgimento del mercatino sono date in concessione/autorizzate in capo al soggetto gestore per un massimo di tre anni¹. La concessione/autorizzazione può essere rinnovata contestualmente al rinnovo della convenzione.

Art. 10 Allestimento e occupazione delle aree

1. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio assegnato.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori possono sostare nello spazio assegnato per l'esposizione soltanto nelle aree della manifestazione per le quali è stata prevista tale possibilità. Lo spazio globalmente occupato deve, comunque, rientrare nelle dimensioni dello spazio assegnato ed il veicolo non deve collocarsi sui marciapiedi.
3. Gli spazi assegnati non possono ricomprendere i marciapiedi, che devono restare sempre completamente sgombri.

¹ tre anni corrispondono al periodo massimo ammesso per una convenzione deliberata con atto di Giunta Comunale.

4. Le tende di protezione dei banchi e quant' altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 1 dalla verticale del limite di allineamento. I pali di sostegno e quant' altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia non devono essere inferiori a mt. 2.
5. L'operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali.
Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'uso degli impianti.

Art. 11 Circolazione pedonale e veicolare

- 1 Nelle giornate destinate alla manifestazione, potrà essere vietata la circolazione dei veicoli nell' area ad essa destinata, fatti salvi i mezzi di emergenza e i veicoli degli operatori commerciali e le forze di Polizia. I cicli e i ciclomotori dovranno essere spinti a mano, mentre non si pongono vincoli alla circolazione dei veicoli adibiti alla mobilità individuale dei disabili.

Art. 12 Oneri per la partecipazione

1. L'occupazione dei posteggi è assoggettata al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle vigenti norme.
2. Per la partecipazione, oltre al pagamento in un'unica soluzione tramite bollettino di conto corrente postale, è ammesso il pagamento giornaliero all'addetto del mercato, nel corso della giornata di insediamento, il quale rilascerà regolare ricevuta.
3. La mancata corresponsione del corrispettivo e di quant'altro eventualmente dovuto, comporta l'impossibilità di assegnazione dello spazio espositivo.
4. In caso di assegnazione di uno spazio espositivo per tutta la durata della manifestazione, il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento e delle altre spese inerenti l'utilizzo dello spazio espositivo assegnato comportano la sospensione dell'assegnazione dello spazio espositivo stesso fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo dello spazio assegnato si computa, a tutti gli effetti, come assenza.

Art. 13 Obblighi dei partecipanti

1. È fatto divieto ai partecipanti di esporre prodotti diversi da quelli previsti dal presente Regolamento.
2. Non può essere occupata un'area superiore a quella assegnata.
3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell'orario prestabilito.

5. L'espositore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine dell'occupazione deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
6. Lo spazio assegnato non deve rimanere incustodito.
7. E' vietato dividere il proprio spazio con altri espositori
8. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.

Art. 14 Attività di controllo

1. Il Mercatino delle Antiche Meraviglie è soggetto al controllo dell'Amministrazione Comunale che lo esercita a mezzo della Polizia Municipale.

Art. 15 Provvedimenti sanzionatori

1. In caso di inosservanza da parte dei partecipanti degli obblighi previsti dal presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. Al procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della L. 698/1981.

oooooo